



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato minore presentato da [REDACTED]

[REDACTED] iscritto al n. 197/ 2024 P.U.

Fatto e diritto.

La società [REDACTED] ha formulato proposta di concordato minore che prevedeva il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e il pagamento del 7% dei creditori, sia privilegiati che chirografari.

Per l'adempimento della proposta, il debitore ha fatto presente che la signora [REDACTED] avrebbe versato, a titolo di liberalità, la somma di euro 15.000,00.

Con decreto del 29.4.2024, la procedura di concordato è stata dichiarata aperta.

Con relazione del 9.7.2024, l'OCC ha dichiarato che la proposta concordataria non era stata approvata dai creditori, considerato che il 75% degli stessi aveva espresso voto contrario.

Il debitore ha chiesto che il concordato, pur non approvato dai creditori, venisse omologato.

Avverso la domanda di omologa hanno proposto opposizione [REDACTED]

[REDACTED] proprietari dell'immobile locato alla società debitrice. I locatori hanno fatto presente che la conduttrice non aveva pagato i

canoni di locazione reattivi ai mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre 2024. Gli oppositori hanno evidenziato che dal mancato pagamento si poteva evincere come l'insolvenza della società ricorrente non sarebbe venuta meno anche in caso di omologazione della proposta concordataria.

Con memoria depositata in data 19.9.2024 l'OCC ha dichiarato che la debitrice, in data 16.9.2024, aveva pagato il debito pregresso.

La doglianza di parte opponente è fondata.

La causa giuridica del "concordato minore", come del resto anche degli altri strumenti di regolazione della crisi, consiste nell'eliminazione dello stato di insolvenza.

Quando il concordato proposto prevede la continuazione dell'attività di impresa, come nel caso in esame, parte proponente deve allegare e dimostrare che, attraverso il concordato, e quindi attraverso la "cancellazione" dei crediti concorsuali non soddisfatti, l'impresa risulti capace di rimanere in attività.

Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi indicare i costi e i ricavi e provare di essere in grado, una volta omologato il concordato, di far fronte alle proprie obbligazioni alla scadenza.

Non solo parte ricorrente nulla ha dimostrato al riguardo, ma il mancato pagamento, alla regolare scadenza degli stessi, dei canoni di locazione maturati dopo il deposito della domanda costituisce elemento di prova di segno contrario.

D'altra parte, l'OCC nulla ha argomentato al riguardo, considerato che anche nella memoria del 18.9.2024 non ha precisato con quale denaro sarebbero stati pagati i canoni scaduti né ha svolto alcuna analisi per dimostrare che i flussi di cassa della società sarebbero in grado di garantire il puntuale pagamento dei crediti via, via maturati.

Per le ragioni indicate, la domanda di omologa è respinta.

Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,

rigetta la domanda di omologa;

condanna la società [REDACTED] a rifondere a

[REDACTED] le spese di lite liquidate in
motivazione

Brescia 24.9.2024

Il Giudice

Dott. Gianluigi Canali